



*Il Ministro della Difesa*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DELL'ONOREVOLE  
BASILIO N. 4-02546

**RISPOSTA**

La direttiva citata nell'atto, adottata di iniziativa dal Procuratore militare della Repubblica di Verona e dai suoi sostituti, contiene una serie di disposizioni e di osservazioni esplicative che risultano, nel loro contenuto essenziale, in linea con la normativa sostanziale e processuale vigente.

Il controverso passaggio concernente l'obbligo di comunicazione delle assenze superiori ai trenta giorni, ancorché giustificate da certificazioni mediche, oggetto di particolare rilievo da parte dell'interrogante, ha trovato adeguato e corretto temperamento nella nota diramata dallo stesso Procuratore militare, in data 11 novembre 2013, nella quale opportunamente si precisa che le comunicazioni di notizia di reato, anche quelle relative ai reati di assenza, vanno inviate all'Autorità giudiziaria sempre e soltanto nei casi in cui, secondo l'apprezzamento del comandante di corpo o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, sussistano concreti elementi per ritenere che sia stato commesso un reato.

In ragione di ciò, in nessun caso dovranno essere segnalati i casi di assenza, anche di lunga durata, che risultino adeguatamente giustificati.

In merito, poi, agli ulteriori rilievi formulati nell'atto, è il caso di osservare quanto segue.

L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (nelle sue tre distinte articolazioni: *Violazioni delle leggi finanziarie costituenti delitto, Collusione in contrabbando, Peculato del militare della Guardia di Finanza*), non può essere considerata norma desueta, essendo la stessa pacificamente in vigore e concretamente applicata per punire particolari condotte illecite poste in essere da militari della Guardia di Finanza.



*Il Ministro della Difesa*

- 2 -

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra la norma predetta ed i reati di corruzione e concussione, la direttiva in parola ha inteso evidenziare che, a seguito della riforma di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, i rapporti tra le diverse fattispecie sono mutati, con conseguente variazione anche dei riflessi sulla giurisdizione, secondo la disposizione dell'articolo 13, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Quanto all'opportunità, infine, che i fatti di concussione, corruzione e induzione siano comunicati anche all'Autorità giudiziaria militare, si osserva che la stessa deriva dalla frequente possibilità che in essi coesistano anche gli estremi (non sempre di chiara evidenza) del reato militare di cui all'articolo 3 della legge n. 1383 del 1941.

Resta, tuttavia, evidente che la richiesta di tale comunicazione non comporta alcuna rivendicazione di giurisdizione da parte degli organi di giustizia militare sui predetti reati comuni i quali, sempre secondo la disposizione del citato articolo 13, comma 2, del Codice di Procedura Penale, appartengono in ogni caso al giudice ordinario, il quale giudicherà sul reato militare, ove esso risulti meno grave rispetto al reato comune ad esso connesso.

In ragione di tali considerazioni, non esistono i presupposti per porre in essere le iniziative ispettive richiamate nell'atto.

IL MINISTRO